



P.IVA 01115330712
Cod Fisc. 80005040714

Comune di Faeto
(Prov di Foggia)

Via Cappella, 1
71020 Faeto (Fg)

STATUTO
COMUNE DI FAETO
(Prov. di Foggia)



INDICE

Art.	DESCRIZIONE	Pag.	Art.	DESCRIZIONE	Pag.
TITOLO I			Capo III – Difensore civico		
PRINCIPI FONDAMENTALI			41	Istituzione dell'ufficio	15
1	Definizione	3	42	Attribuzione	15
2	Autonomia	3	TITOLO IV		
3	Finalità	3	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA		
4	Territorio e sede comunale	4	43	Albo pretorio	15
5	Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del Sindaco	4	44	Svolgimento dell'attività amministrativa	15
6	Assistenza, integrazioni sociali e diritti delle per- sone handicappate – Coordinamento degli interventi	4	44 bis	Statuto dei diritti del contribuente per i tributi comunali	15
7	.Conferenza Stato-Città – Autonomie locali	5	45	Patrimonio e attività contrattuale	16
8	.Tutela dei dati personali	5	46	Ordinamento finanziario e contabile	16
TITOLO II			47	Revisione economico-finanziaria	16
ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE			TITOLO VI		
(Consiglio, Giunta, Sindaco)			I SERVIZI		
Capo I - Consiglio comunale			48	Forma di gestione	16
9	Elezione - Composizione – Presidenza - Consigliere anziano - Competenze	5	49	Gestione in economia	17
10	Consiglieri comunali - Convalida – Programma di governo	6	50	.Aziende speciali	17
11	Funzionamento - Decadenza dei consiglieri	6	51	Istituzioni	18
12	Sessioni del Consiglio	7	52	Società	18
13	Esercizio della potestà regolamentare	7	53	Concessione a terzi	18
14	Diritti dei consiglieri	7	TITOLO VII		
15	Commissioni consiliari permanenti	7	FORME DI ASSOCIAZIONE		
16	Costituzione di commissioni speciali	8	E DI COOPERAZIONE - ACCORDI DI		
17	.Indirizzi per le nomine e le designazioni	8	PROGRAMMA		
Capo II - Giunta e Sindaco			54	Convenzioni	18
18	Elezione e funzione del Sindaco	8	55	Accordi di programma	19
19	Attribuzione di amministrazione, vigilanza ed organizzazione del Sindaco	8	TITOLO VIII		
20	Dimissioni del Sindaco	9	UFFICI E PERSONALE		
21	Vice Sindaco	9	SEGRETARIO COMUNALE		
22	Delegati del Sindaco	9	Capo I		
23	Divieto generale di incarichi e consulenze - Obbligo di astensione	9	Organizzazione degli uffici e personale		
24	Nomina della Giunta	10	56	Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di Lavoro	19
25	La Giunta - Composizione e presidenza	10	57	Ordinamento degli uffici e dei servizi	19
26	Competenze della Giunta	10	58	Organizzazione del personale	20
27	Funzionamento della Giunta	10	59	.Stato giuridico e trattamento economico del Personale	20
28	Cessazione dalla carica di assessore	11	60	Incarichi esterni	20
29	Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia	11	Capo II		
TITOLO III			Segretario Comunale		
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE			61	Segretario comunale	21
DIFENSORE CIVICO			62	Responsabili degli uffici e dei servizi	21
Capo I – Partecipazione dei cittadini			63	Avvocazione	22
Riunioni - Assemblee – Consultazioni - Istanze e proposte			64	Ufficio di staff	22
30	Partecipazione dei cittadini	11	65	Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro	22
30 bis	Partecipazione alla vita pubblica dei cittadini dell'U.E.	12	TITOLO IX		
31			DISPOSIZIONI FINALI		
32	Partecipazione popolare	12	66	Entrata in vigore	22
33	Assemblee cittadine	12	67	Modifiche dello statuto	22
34	Bollettino di informazioni	13			
35	Consiglio Comunale ragazzi	13			
36	Riunioni e assemblee	13			
37	Consultazioni	13			
	Istanze e proposte	14			
38	Capo II – Referendum				
39	Azione referendaria	14			
40	Disciplina del referendum	14			
	Effetti del referendum	14			

TITOLO I



PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1- (Definizione)

1. Il Comune di Faeto è ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica - che ne determinano le funzioni - e dal presente statuto.
2. Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite, conferite o delegate dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.
3. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti previsti dal presente statuto e dai regolamenti attuativi.

Art. 2 – (Autonomia)

1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
2. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.
3. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Comunità Montana, della Provincia, della Regione, dello Stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.
4. L'attività dell'amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.
5. Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.
6. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 3 – (Finalità)

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione.
3. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti principi e si propone il raggiungimento delle seguenti finalità:
 - a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito;
 - b) la promozione e la valorizzazione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, e la valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo e di cooperazione e la partecipazione dei privati alla realizzazione del bene comune;
 - c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela della persona anche con le attività delle organizzazioni di volontariato;
 - d) il recupero, la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;
 - e) la tutela del patrimonio boschivo, storico, archeologico e faunistico del territorio;
 - f) la tutela della persona e della famiglia, anche attraverso il sostegno della solidarietà sociale e la promozione dei servizi sociali ed educativi, la garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale;
 - g) la promozione delle attività culturali, turistiche, sportive e del tempo libero, con particolare riguardo alle attività di socializzazione ed integrazione giovanile ed anziana.



4. Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali e promuove in particolare tutte le iniziative idonee a valorizzare e consolidare le proprie tradizioni “Franco Provenzali” favorendo le Associazioni che assumono quale propria finalità tali intenti. A tal fine promuove ed attua, anche ai sensi della legge 15.12.1999 n.482 “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”, iniziative ed interventi di sostegno e di recupero per la conservazione e la valorizzazione della lingua, del patrimonio culturale e delle proprie tradizioni franco provenzali.
5. Il Comune attua e promuove la più ampia collaborazione con la scuola e con le Associazioni sociali e culturali operanti nel territorio (Associazioni di volontariato, Pro-LoCo, associazioni e gruppi spontanei, ecc.) per la realizzazione di iniziative ed interventi comuni di rilevanza sociale aventi l’obiettivo di sviluppare e migliorare l’aspetto sociale, economico e culturale della popolazione e del territorio.

Art. 4 – (Territorio e sede comunale)

1. Il territorio del Comune è quello risultante dal piano topografico di cui all’art.9 della legge 24.12.1954 n.1228 approvato dall’Istituto Nazionale di Statistica, si estende per kmq 2.616 e confina con i Comuni di Biccari, Celle San Vito, Roseto Valfortore, Orsara di Puglia, Castelfranco in Miscano e Greci.
2. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Faeto in Via Cappella.
3. La sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio comunale. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali
4. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della Giunta comunale, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.
5. Sia gli organi che le commissioni, per disposizione regolamentare, potranno riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del comune.

Art. 5 – (Stemma - Gonfalone – Fascia tricolore – Distintivo del Sindaco)

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome “Comune di Faeto”.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata. Lo stemma ed il gonfalone sono composti da tre montagne sullo sfondo ed in primo piano un albero di faggio.
3. La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.
4. L’uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.
5. L’uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel comune può essere autorizzato con deliberazione della Giunta comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

Art. 6 – (Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate ed in condizioni di particolare disagio. Coordinamento degli interventi)

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l’azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all’art.34 del d. legs. 267/2000 dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.
2. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate e dei soggetti in condizione di particolare disagio socio-economico con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel Comune, il Sindaco provvede ad istituire e nominare un comitato di coordinamento del quale fanno parte i responsabili dei servizi medesimi.
3. All’interno del comitato viene istituita una segreteria che provvede a tenere i rapporti con le persone handicappate ed i loro familiari.

Art. 7 – (Conferenza Stato – Città - Autonomie locali)

1. Nell’ambito del decentramento di cui alla L. 15 marzo 1997, n. 59, il Comune si avvale della Conferenza Stato – Città - Autonomie locali, in particolare per:
 - a) l’informazione e le iniziative per il miglioramento dell’efficienza dei servizi pubblici locali;



b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;

c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni, da celebrare in ambito nazionale.

Art.8 – (Tutela dei dati personali)

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO II ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE (Consiglio – Giunta - Sindaco)

Capo I CONSIGLIO COMUNALE

Art. 9 – (Elezione – Composizione – Presidenza - Consigliere anziano – Competenze)

1. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità, di scioglimento e di decadenza sono regolati dalla legge.

2. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco.

Al Sindaco sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e della attività del Consiglio. Le funzioni vicarie sono svolte dal Vice Sindaco, Assessore, sempre che rivesta la qualifica di Consigliere e solo in via residuale dal Consigliere Anziano.

3. Il consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art.73 del D.Lgs 267/2000, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell'art. 73 del d.legs.267/2000

4. Il Consiglio è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo ed ha competenza limitatamente agli atti fondamentali stabiliti dalla legge. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

5. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

6. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.

7. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.

Art. 10 – (Consiglieri comunali - Convalida - Programma di governo)

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato. La posizione giuridica, lo status, le dimissioni e le sostituzioni sono disciplinati dalla legge.

2. Le indennità, il rimborso di spese, i permessi, le aspettative e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 del T.U. approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

4. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominata.



5. Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco sentita la Giunta, consegna ai capigruppo consiliari, il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Le linee programmatiche debbono indicare le azioni ed i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie evidenziandone la priorità.

6. Entro i successivi 30 giorni il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.

7. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

8. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art 193 comma 2 del d. legs.267/2000. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare nel corso della durata del mandato con adeguamenti e/o modifiche strutturali le linee programmatiche sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Art.11 – (Funzionamento – Decadenza dei Consiglieri)

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:

a) gli avvisi di convocazione, contenenti le questioni da trattare, dovranno essere recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno:

- cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria;
- tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria;
- un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti;

il giorno di consegna non viene computato, si specifica che il mancato computo del giorno di consegna non riguarda le sedute urgenti bensì le convocazioni straordinarie e ordinarie;

b) prevedere, per la validità della seduta, la presenza, escluso il Sindaco, di non meno un terzo dei consiglieri assegnati:

- sei Consiglieri per le sedute di prima convocazione;
- quattro Consiglieri per le sedute di seconda convocazione;

c) riservare al Sindaco il potere di convocazione e di direzione dei lavori;

d) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;

e) indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni debbono essere trattate in apertura o chiusura della seduta;

2. In pendenza dell'approvazione del regolamento di cui al precedente comma 1, che potrà contenere ulteriore costituzione di gruppi consiliari e dei relativi capigruppo, nonché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in Consiglio e capogruppo di ciascuna lista:

- a) per il gruppo di maggioranza: il candidato consigliere, che ha riportato il maggior numero di voti;
- b) per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di Sindaco delle rispettive liste.

3. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.

4. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio che esamina la questione tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative addotte. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

5. Ai consiglieri comunali, su specifica richiesta individuale, può essere attribuita una indennità di funzione, anziché il gettone di presenza, sempre che tale regime di indennità comporti pari o minori oneri finanziari. Nel regolamento saranno stabilite le detrazioni in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi, per le quali viene corrisposto il gettone di presenza.



(Prov di Foggia)

Art. 12 – (Sessioni del Consiglio)

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.
2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:
 - a) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;
 - b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del d. legs. 267/2000;
 - c) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica.
3. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo

Art. 13 – (Esercizio della potestà regolamentare)

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e del presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge
2. I regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione, all'albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l'avviso del deposito.
3. I regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma 2.

Art. 14 – (Diritti dei consiglieri)

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni con le modalità e forme disciplinate dal regolamento.
2. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni utili ai fini dell'espletamento del mandato ed hanno diritto di visionare atti e documenti anche preposti.
3. I consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale.
4. Nel regolamento può essere prevista l'istituzione della conferenza dei capigruppo finalizzata a rispondere alle finalità generali del presente statuto.
5. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso cui saranno notificati tutti gli atti inerenti la sua funzione.
6. L'Ente mette a disposizione dei consiglieri spazi adeguati all'interno della Sede comunale per l'espletamento dell'attività amministrativa.

Art. 15 – (Commissioni consiliari permanenti)

1. Il Consiglio può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.
2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.
3. I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti.

Art. 16 – (Costituzione di commissioni speciali)

1. Il Consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste.
2. Per la costituzione delle commissioni speciali, la cui presidenza è riservata alle opposizioni, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente.
3. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.
4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
5. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.
6. La commissione speciale, insediata dal Sindaco, provvede alla nomina, al suo interno, del presidente. Per la sua nomina voteranno i soli rappresentanti dell'opposizione.



7. Il Sindaco o l'assessore dallo stesso delegato risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità di presentazione di tali atti sono disciplinate dal regolamento consiliare.

Art. 17- (Indirizzi per le nomine e le designazioni)

1. Il Consiglio comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 gg., dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza il Comitato Regionale di Controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs 267/2000.

2. Per la nomina e la designazione sarà promossa la presenza di ambo i sessi.

Capo II GIUNTA E SINDACO

Art. 18 – (Elezioni e funzione del Sindaco)

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale.
2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
3. Il Sindaco rappresenta il Comune, è l'organo responsabile dell'amministrazione e sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi. Egli esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune.
4. Il Sindaco ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
5. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 19 – (Attribuzioni di amministrazione, vigilanza ed organizzazione del Sindaco)

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, la direzione ed il coordinamento dell'attività politica ed amministrativa del Comune nonché dei singoli assessori. Promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge; convoca i comizi per i referendum, adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge, nomina il segretario comunale ed i responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove, anche avvalendosi del segretario comunale, le indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del comune. Assume iniziative atte ad assicurare che uffici e servizi svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.
3. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione, stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede ed inoltre propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede. Ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad assessori.
4. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, ha le attribuzioni nei servizi di competenza statale indicate dalla legge ed esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale in materie previste da specifiche leggi.

Art. 20 – (Dimissioni del Sindaco)



1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio e fatte pervenire all'ufficio protocollo generale del Comune.

2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio, divengono efficaci ed irrevocabili. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

Art. 21 – (Vice Sindaco)

1. Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni,

2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'assessore più anziano di età.

3. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.

Art. 22 – (Delegati del Sindaco)

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore o consigliere, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori o consiglieri i poteri di indirizzo e di controllo.

3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore o consigliere ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

Art. 23 – (Divieto generale di incarichi e consulenze - Obbligo di astensione)

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

2. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini entro il quarto grado.

Art. 24 – (Nomina della Giunta)

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.

2. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o assessore devono essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale e degli altri requisiti specifici di compatibilità ed eleggibilità stabiliti dalla legge.

3. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina la condizione del Vice Sindaco e degli assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al comma precedente.

4. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire entro quindici giorni gli assessori dimissionari.

5. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 25 – (La Giunta – Composizione e presidenza)

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da quattro assessori.



2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale, nel numero massimo di due.
3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute di consiglio ed intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.
4. I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.
5. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica e lo status dei componenti l'organo esecutivo sono disciplinati dalla legge.

Art. 26 – (Competenze della Giunta)

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali
2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107 el D.Lgvo 267/2000 , comma 1 e 2 nelle funzione degli Organi di Governo che non sono riservate dalla legge al Consiglio e che non ricadono nelle competenze previste dalla legge o dallo Statuto o dal Sindaco.
3. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.
4. Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive ed impulso nei confronti dello stesso.
5. E' competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
6. Approva la relazione del bilancio preventivo e consuntivo.
7. Determina le tariffe e le aliquote.
8. Assegna il PEG
9. Delibera sugli atti di indirizzo in relazione alla resistenza in giudizio

Art. 27 – (Funzionamento della Giunta)

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche e sono valide se sono presenti la maggioranza dei componenti; le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. Può partecipare, senza diritto di voto, di propria iniziativa il revisore dei conti.
5. Al sindaco ed agli altri componenti della Giunta è attribuita l'indennità di funzione secondo le disposizioni di legge.
6. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

Art. 28 – (Cessazione dalla carica di assessore)

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

Art. 29 – (Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia)

1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta
2. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco non comporta le dimissioni.
3. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.



4. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli assessori ed ai capigruppo consiliari, entro le 24 ore successive.

5. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

6. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina del Commissario ai sensi dell'art. 141 D.Lgvo 267/2000.

7. Il Segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - DIFENSORE CIVICO

Capo I PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI – RIUNIONI - ASSEMBLEE - CONSULTAZIONI - ISTANZE E PROPOSTE

Art. 30 – (Partecipazione dei cittadini e accesso agli atti)

1. Il Comune promuove e garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali e favorisce in particolare:

- a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;
- b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

3. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi. In particolare il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti nel proprio territorio, ne favorisce la consultazione e la collaborazione anche attraverso la gestione di servizi comuni e l'erogazione di contributi per lo svolgimento delle attività associative.

4. Il Comune promuove forme di volontariato per assicurare un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale.

5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive vanno garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso e disciplina il rilascio di copie, previo richiesta motivata, dettando anche le norme necessarie per garantire l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure.

Art. 30 Bis (Partecipazione alla vita pubblica dei cittadini dell'U.E.)

1. L'Ente promuove, anche in collaborazione con gli altri enti territoriali, forme di associazione e associazioni di volontariato, forme di partecipazione di cittadini di altri paesi dell'U.E., stranieri regolarmente soggiornati per motivi diversi dal turismo che sono temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di assistenza, eventualmente anche disponendo dei centri di accoglienza ed attivando tutte le procedure previste da eventuali leggi regionali o



statali al fine di reperire finanziamenti tesi ad agevolare l'integrazione dei cittadini stranieri così come previsto dal D.Lgs 286/98.

Art. 31 - (Partecipazione popolare)

1. Il Comune valorizza le libere forma associative .
2. Il Comune istituisce l'albo delle associazioni, i criteri , le modalità per le iscrizioni e la tenuta dell'Albo sono disciplinati dal regolamento degli istituti di partecipazione.
3. Il Comune per l'attuazione dei propri programmi di intervento nei settori dell'ambiente , dell'assistenza , della cultura, dello sport e delle attività ricreative può stipulare con le associazioni convenzioni nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) le strutture ed i servizi devono avere esclusivamente uso pubblico;
 - b) la conduzione dei servizi deve essere imparziale nel rispetto delle competenze gestionali e tecniche;
 - c) l'utenza ha diritto di formulare proposte per la migliore organizzazione di servizio, che devono essere esaminate e valutate.
4. Le Associazioni e le altre libere forme associative , iscritte all'albo possono essere consultate sulle questioni attinenti le loro finalità sociali, possono chiedere il patrocinio del Comune per le manifestazioni organizzate, possono accedere alle strutture , beni e servizi secondo le modalità del regolamento , possono fruire compatibilmente con le risorse finanziarie agli scopi sociali perseguiti ed alla natura delle iniziative proposte.

Art. 32 - (Assemblee cittadine)

1. L'Amministrazione Comunale per l'esercizio della partecipazione democratica mette a disposizione dei cittadini spazi idonei ;
2. L'Amministrazione comunale convoca assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale per dibattere questioni di particolare rilevanza.
3. Alla convocazione dell'assemblea di cui al precedente comma provvede il Sindaco su deliberazione della Giunta o del Consiglio comunale ovvero su richiesta di ½ dei consiglieri.

Art. 33 -(Bollettino di informazione)

1. Il Comune pubblica e diffonde anche sul proprio sito Web un bollettino di informazione sull'attività amministrativa , istituzionale del Sindaco, della Giunta e del Consiglio e le relative proposte dei gruppi consiliari costituite nel consiglio e dei cittadini.
2. Il Sindaco con mezzi idonei assicura la divulgazione, l'informazione e la pubblicità delle convocazioni del Consiglio comunale.

Art. 34 - (Consiglio Comunale dei ragazzi)

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, promuove l'elezione del Consiglio comunale dei ragazzi.
2. Il Consiglio comunale ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie:
 - a) Politica ambientale
 - b) Sport e Tempo libero
 - c) Rapporti con l'associazionismo
 - d) cultura e spettacolo
 - e) pubblica istruzione
 - f) assistenza ai giovani, agli anziani ed ai disabili
 - g) rapporti con l'UNICEF
3. Le modalità di elezione e funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabiliti da apposito regolamento .



(Prov di Foggia)

Art. 35 – (Riunioni e assemblee)

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

- a) per la formazione di comitati e commissioni;
- b) per dibattere problemi;
- c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 36 – (Consultazioni)

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. Le Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.

4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

Art. 37 – (Istanze e proposte)

1. Gli elettori del Comune, possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio e alla Giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.

2. Il Consiglio comunale e la Giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prenderanno atto del ricevimento dell'istanza o petizione precisando lo stato ed il programma del procedimento.

3. Le proposte dovranno essere sottoscritte almeno dal 15% degli elettori aventi diritto al voto con firme autenticate con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

Capo II REFERENDUM

Art. 38 – (Azione referendaria)

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum:

- a) in materia di tributi locali e di tariffe;
- b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
- c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. I soggetti promotori del referendum possono essere:

- a) il trenta per cento del corpo elettorale;
- b) il Consiglio comunale.

4. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.



Art. 39 – (Disciplina del referendum)

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.
2. In particolare il regolamento deve prevedere:
 - a) i requisiti di ammissibilità;
 - b) i tempi;
 - c) le condizioni di accoglimento;
 - d) le modalità organizzative;
 - e) i casi di revoca e sospensione;
 - f) le modalità di attuazione.

Art. 40 – (Effetti del referendum)

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato almeno il 15% degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Capo III DIFENSORE CIVICO

Art. 41 – (Istituzione dell'ufficio)

1. Può essere istituito nel Comune l'ufficio del "difensore civico" quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

Art. 42 – (Attribuzioni)

1. Il Difensore civico è eletto a scrutinio segreto con delibera di Consiglio Comunale a maggioranza dei 2/3 assegnati. Deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità con la carica di Consigliere Comunale.
2. La carica di Difensore Civico è incompatibile con altra carica elettiva pubblica.
3. Il Difensore Civico dura in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto e non può essere riconfermato.
4. Può essere revocato con delibera di Consiglio Comunale da adottarsi a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri Comunale assegnati per gravi motivi inerenti all'esercizio delle funzioni.
5. L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso i locali messi a disposizione dall'Amm.ne Com.le e può consultare gli atti ed i documenti in possesso dell'amministrazione, può, inoltre, ottenere chiarimenti e notizie dai responsabili dei servizi e/o settori.
6. Il Difensore Civico può invitare l'Organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni.

TITOLO IV



ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 43 – (Albo pretorio)

1. È istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.
2. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente.

Art. 44 – (Svolgimento dell'attività amministrativa)

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.
2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.
3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri Comuni, con la Comunità Montana e con la Provincia.

Art. 44 bis – (Statuto dei diritti del contribuente per i tributi comunali)

1. Gli Organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze concernenti tributi comunali, a garanzia dei diritti dei soggetti obbligati, adeguano i propri atti ed i propri comportamenti ai principi fissati dalla legge n. 212 del 27 luglio 2000, in tema di "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente".
2. Per quanto compatibile, i principi indicati al comma 1 debbono essere osservati dagli Organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, anche per le entrate patrimoniali del Comune.

TITOLO V PATRIMONIO – FINANZA - CONTABILITÀ

Art. 45 – (Patrimonio e attività contrattuale)

1. Apposito regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L. 15 maggio 1997, n. 127, disciplinerà le alienazioni patrimoniali. Tale regolamento disciplinerà, altresì, le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.
2. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso ed alle locazioni. La stipula dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimenti di spesa indicando le finalità, l'oggetto, le clausole essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 46 – (Ordinamento finanziario e contabile)

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art.152 del d. lesl.267/2000
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal consiglio comunale entro i termini di legge, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario. Il bilancio e gli allegati devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.
3. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria e sono dimostrati nel rendiconto di gestione comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio, deliberato dal consiglio comunale nei termini di legge.
4. Il Comune ha un servizio di tesoreria. I rapporti con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposta convenzione.



Art. 47 – (Revisione economico-finanziaria)

1. La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale
2. L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato. L'organo di revisione collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
3. Il regolamento di cui al comma 1 del precedente art. 42, disciplinerà, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

TITOLO VI

I SERVIZI

Art. 48 – (Forma di gestione)

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.
2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente statuto.
3. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
 - b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal Comune, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati, salvo quanto previsto nel successivo art. 49.
 - f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'art. 116 del D.Lgs 267/2000

Art. 49 – (Gestione in economia)

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.
2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.

Art. 50 – (Aziende speciali)

1. Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo statuto.
2. Sono organi dell'azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore:
 - a) il consiglio di amministrazione è nominato dal Sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;
 - b) il presidente è nominato dal Sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);
 - c) Il direttore, cui compete la responsabilità gestionale dell'azienda, è nominato in seguito ad espletamento di pubblico concorso per titoli ed esami. Lo statuto dell'azienda può prevedere condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico di direttore, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.



3. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i membri della Giunta e del Consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.
4. Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.
 5. L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo statuto, approvato dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
 6. L'organizzazione e il funzionamento è disciplinato dall'azienda stessa, con proprio regolamento.
 7. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.
 8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
9. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Art. 51 – (Istituzioni)

1. Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del consiglio di amministrazione è stabilito con l'atto istitutivo, dal Consiglio comunale.
3. Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 46 per le aziende speciali.
4. Il direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall'organo competente in seguito a pubblico concorso.
5. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
6. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. L'organo di revisione economico-finanziaria del Comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 52 – (Società)

1. Il Comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
2. Per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il Comune può costituire apposite società per azioni, anche mediante accordi di programma, senza il vincolo della proprietà maggioritaria di cui al comma 3, lettera e), dell'art.113 del D.Lgs 267/2000



3. Per l'applicazione del comma 2, si richiamano le disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1992, n. 498, e del relativo regolamento approvato con D.P.R. 16 settembre 1996, n. 533, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 53 – (Concessione a terzi)

1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l'impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.

2. La concessione a terzi è decisa dal Consiglio comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l'oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l'aspetto sociale.

TITOLO VII FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 54 – (Convenzioni)

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni e servizi, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche e la realizzazione di iniziative programmi speciali. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri Comuni, con la Comunità Montana e con la Provincia.

2. Le convenzioni di cui al presente articolo, approvate dal Consiglio Comunale, possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 55 – (Accordi di programma e Consorzi.)

1. Il Comune si fa parte attiva per promuovere e concludere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.
2. Gli accordi di programma, che debbono indicare il coordinamento delle azioni, i tempi, le modalità ed ogni altro adempimento sono disciplinati dalla legge.
3. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi rilevanti sotto il profilo economico ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale.
4. A tal fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, apposita convenzione unitamente allo statuto del consorzio.

TITOLO VIII UFFICI E PERSONALE – SEGRETARIO COMUNALE

Capo I ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

Art. 56 – (Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro)

1. Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 57 – (Ordinamento degli uffici e dei servizi)



1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. La potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale nelle seguenti materie:
 - a) Responsabilità giuridica attinente ai singoli operatori nell'espletamento delle procedure esecutive;
 - b) Organi ed uffici, modi di conferimento della titolarità dei medesimi;
 - c) Principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
 - d) Procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;
 - e) Ruolo e dotazione organica e loro consistenza complessiva;
 - f) Garanzia della libertà di insegnamento ed autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca;
 - g) Disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra impiego nella PA ed altre attività e casi di divieto di cumulo di impieghi ed incarichi pubblici.
2. I regolamenti di cui al comma 1 nella definizione nelle procedure di assunzioni fanno riferimenti ai principi fissati dall'art. 36 del D.Lgs 29/93 in mancanza di disciplina regolamentare sull'ordinamento degli uffici e dei servizi o per la parte non disciplinata per la stessa si applica la procedura di reclutamento prevista dal D.P.R. 9.5.94.
3. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art. 58 – (Organizzazione del personale)

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.
2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.
3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali formulati e finanziati dal Comune.

Art. 59 – (Stato giuridico e trattamento economico del personale)

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 60 – (Incarichi esterni)

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di categoria professionale apicale o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze profilo.
Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo



determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 242 del d.lesl.267/2000.

3. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto all'articolo 169 del d.legsl.267/2000 o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

Capo II SEGRETARIO COMUNALE

Art. 61 – (Segretario comunale)

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinati dalla legge.
2. Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti; partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione ed inoltre sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e/o dei responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l'attività. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del Segretario comunale.
3. Al Segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale ai sensi di quanto previsto dall'art.108 del d.legsl.267/2000
4. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale, al Segretario comunale spettano i compiti previsti dall'art.'108 del d.legsl.267/2000. Allo stesso viene corrisposta una indennità di direzione se ed in quanto prevista dal contratto collettivo nazionale dei Segretari Comunali.
5. E' data facoltà al Sindaco di attribuire al Segretario comunale le funzioni (tutte o parti di esse) di cui all'art. 107 d. legsl.267/2000.

Art. 62 – (Responsabili degli uffici e dei servizi)

1. Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente.
2. Fatta salva l'applicazione dell'art. 97 del D.Lgs 267/2000 comma 4 lett. d), possono essere attribuiti, a seguito di provvedimento motivato dal Sindaco ai responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge espressamente non riserva agli organi di governo dell'ente. Possono essere ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell'ente:
 - a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
 - b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
 - c) la stipulazione dei contratti;
 - d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;



(Prov di Foggia)

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico - ambientale;

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i) gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.

l) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di carattere contingibile e urgente sulle materie indicate dall'art. 54 d. lesl.267/2000;

m) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del comune.

3. I responsabili dei servizi rispondono direttamente, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

4. Le funzioni di cui al presente articolo, possono essere attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro posizione funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

Art. 63 – (Avocazione)

1. Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il Sindaco può attribuire la competenza al Segretario comunale o ad altro dipendente secondo le modalità stabilite nel regolamento degli uffici e dei servizi

Art. 64 – (Ufficio di staff)

1. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.

2. I collaboratori inseriti in detto ufficio, se dipendenti da una pubblica amministrazione sono collocati in aspettativa senza assegni. Con provvedimento motivato della Giunta, al detto personale il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

Art. 65 – (Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro)

1. Ai sensi dell'art. 12-bis del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, introdotto dall'art. 7 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, il Comune può provvedere, con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche creando un apposito ufficio, in modo da assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti le controversie.

2. L'ufficio di cui al comma 1 può essere istituito, mediante convenzione, in forma associata e coordinata con altri enti locali.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 66 – (Entrata in vigore)

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.



P.IVA 01115330712
Cod. Fisc. 80005040714

Comune di Faeto

(Prov di Foggia)

Via Cappella, 1
71020 Faeto (Fg)

2. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del comune.

Art. 67 – (Modifiche dello statuto)

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni e delle province, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. I Consigli comunali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

